



## Ordinanza municipale concernente le tariffe di remunerazione dell'energia e i costi di gestione degli autoproduttori per l'anno 2024

Il Municipio del Borgo di Ascona, richiamate la Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAel) del 23 marzo 2007 e la relativa Ordinanza (OAEI) del 14 marzo 2008, nonché l'art. 36 del Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica delle Aziende Comunale di Ascona 01.01.2023.

**ordina:**

### Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le tariffe per l'energia prodotta da impianti fotovoltaici (autoproduttori) immessa in rete nella zona di distribuzione dell'Azienda.

### Art. 2 Energia remunerata e periodo considerato

È remunerato l'esubero di energia immessa in rete prodotta da impianti fotovoltaici certificati e autorizzati da parte delle Aziende Comunali per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

### Art. 3 Tariffe

Tabella tariffe di remunerazione dell'energia da autoproduttori:

Categoria impianto fotovoltaico	Energia [cts/kWh]	Plusvalore ecologico [cts/kWh]
Impianti ≤ 30 kVA	<b>12.00</b>	<b>2.00</b>
Impianti > 30 kVA	<b>12.00</b>	Condizioni di mercato
Impianti con produzione > 100'000 kWh/anno	Condizioni di mercato	Condizioni di mercato

### Art. 4 Calcolo della tariffa

La remunerazione per la ripresa di energia è stabilita in funzione dell'Ordinanza sull'energia (OEn Art. 12 cpv. 1).

### Art. 5 Classi di potenza

Per l'attribuzione alle classi di potenza di impianti fotovoltaici è utilizzata la potenza di punta (DC) normalizzata del generatore solare (Ordinanza sull'energia OEn Appendice 1.2 art. 3.3); nel caso in cui venissero realizzati più impianti sulla stessa particella, verrà considerata la potenza totale installata, rispettivamente misurata su un solo punto di immissione.



**Art. 6 Plusvalore ecologico**

Ritiro possibile unicamente nel caso di impianti certificati Naturamade Star in cui i costi per la certificazione siano stati sostenuti dal proprietario dell'impianto. Coloro che hanno percepito un aiuto finanziario sotto forma di contributo d'investimento (RIC-TI/CU-TI, SRI-CH/RUP-CH/RUG-CH), non hanno il diritto di ricevere alcuna remunerazione per il plusvalore ecologico.

**Art. 7 Certificazione**

Impianti  $\leq 30$  kVA: Verifica dati tecnici e documentazione installazione e certificazione secondo le direttive Pronovo (formulario FO 08 41 02).

Impianti  $> 30$  kVA: da fare eseguire da un ente esterno accreditato, costi a carico del proprietario dell'impianto.

**Art. 8 Costi di certificazione**

La tassa unica di certificazione degli impianti ( $\leq 30$  kVA) è di 325.00 CHF.

**Art. 9 Conteggi**

Il conteggio della produzione avviene al 31.12.2024.

**Art. 10 Fatturazione**

La fatturazione sarà annuale. La nota di credito avverrà in concomitanza con la prima fattura nell'anno successivo. Tutti i prezzi e i costi indicati sono da considerarsi IVA esclusa.

**Art. 11 Modifiche**

Le tariffe e i costi indicati potranno essere adattati in qualsiasi momento nel corso dell'anno in funzione di modifiche legislative o nuove normative emanate dalle competenti istanze o di importanti cambiamenti del contesto di mercato nell'ambito della produzione di energia da autoproduttori.

**Art. 12 Termini ricorsuali**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

**Art. 13 Entrata in vigore**

La presente ordinanza concernente le tariffe di remunerazione dell'energia elettrica da autoproduttori entra in vigore il 1. gennaio 2024.

PER IL MUNICIPIO

